REGOLAMENTO (CE) N. 218/2003 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2003
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [4].

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2003.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.
[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[4] GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
1	2	3
Sfoglie di pasta congelate, traslucide (ad esempio 20 x 20 cm), a base di farina di frumento, sale, acqua e oli vegetali, sottoposte a trattamento termico a 90 °C per 15 secondi. Il prodotto contiene il 52,5%, in peso, di amido/glucosio e meno del 4%, in peso, di zucchero. Queste sfoglie sono utilizzate direttamente, dopo scongelamento, nella preparazione degli involtini primavera e necessitano di una ulteriore cottura prima di essere consumate.	1905 90 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 1905, 1905 90 e 1905 90 90. A causa del trattamento termico, l'amido è gelatinizzato in gran parte. Pertanto, il prodotto deve essere considerato come parzialmente cotto e, quindi, va escluso dalla voce 1901 [cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato, posizione 1901, parte II, punto e), dell'elenco delle esclusioni].